



Provincia di Lecco



Prot. Generale

n. 11020 del 20/02/2017

Registro Settore Ambiente e Territorio

n. 41 del 20/02/2017

Fascicolo 9.11|2015|53

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: SERUSO S.p.A., con sede legale in Comune di Verderio (LC), Via Piave n. 89. Rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R12, R3), deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto polifunzionale per la selezione, lo stoccaggio e la nobilitazione delle raccolte multi e monomateriali dei rifiuti urbani sito in Comune Verderio (LC), Via Piave n. 89, già autorizzato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco n. 237 del 09.06.2006 e s.m.i.. Art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA V – AMBIENTE TERRITORIO

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.*;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. XI/1990 - *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche*;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*, ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- la D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 7/20043 - *Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse*;
- D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 - n. 7/13943*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2010, n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;



- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015;

**RICHIAMATI** i propri precedenti provvedimenti relativi all'impianto polifunzionale per la selezione, lo stoccaggio e la nobilitazione delle raccolte multi e monomateriali dei rifiuti urbani ubicato in Comune di Verderio (LC), via Piave n. 89, di titolarità della società SERUSO S.p.A.:

- n. 237 del 09.06.2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- n. 272 del 07.05.2008, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di alcune varianti al medesimo impianto;
- n. 666 del 25.11.2008, con il quale è stato concesso nulla osta alla realizzazione di una ulteriore variante all'impianto in parola;
- n. 268 del 26.05.2011, con il quale è stato concesso nulla osta alla realizzazione di una modifica operativa e gestionale migliorativa al medesimo impianto;
- n. 483 del 14.11.2014, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di alcune varianti all'impianto in parola e, contestualmente, è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- n. 184 del 20.06.2016, con il quale sono state autorizzate alcune varianti non sostanziali finalizzate ad ottimizzare l'efficienza dell'impianto nonché le condizioni di lavoro del personale addetto;

**RILEVATO** che in data 10.12.2015 (in atti provinciali prot. n. 56859 stessa data) è pervenuta l'istanza di rinnovo con varianti presentata dalla società SERUSO S.p.A. per l'impianto polifunzionale per la selezione delle raccolte multi e monomateriali dei rifiuti urbani in Comune di Verderio (LC), via Piave n. 89, già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 237 del 09.06.2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

**ATTESO** che, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti per l'impianto esistente, la ditta ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di alcune varianti non sostanziali, di carattere gestionale - operativo, di seguito dettagliate:

- rinuncia ai codici EER e relativi quantitativi riferiti all'attività di produzione di combustibile solido secondario - CSS, mai avviata dalla ditta e già sospesa con provvedimento dirigenziale n. 272/2008 come confermato con successivo provvedimento n. 483/2014;
- unificazione delle aree di stoccaggio 1 - Multimateriale in ingresso e 2/3 - Imballaggi in plastica e multileggero in ingresso in un'unica area di stoccaggio 1 - Multimateriale e imballaggi in plastica in ingresso, in considerazione della prossima interruzione della raccolta multimateriale pesante prevista dall'Allegato tecnico Plastica del vigente accordo quadro ANCI-CONAI;
- redistribuzione delle superfici dedicate allo stoccaggio degli scarti di selezione (area 8) lungo il perimetro orientale del capannone;
- riduzione dell'area 15 - Selezione a terra degli imballaggi in plastica e carta con individuazione dell'area 16 - Poliaccoppiati (tetrapak) in uscita, introdotta a seguito della modifica autorizzata con provvedimento n. 272/2008;
- individuazione di un'area esterna per il posizionamento di un cassone adibito allo stoccaggio dell'alluminio di piccola pezzatura derivante dall'intercettazione di tale frazione dal sottovaglio (area 7b - Imballaggi in alluminio in uscita);
- incremento in volume e in peso della capacità di stoccaggio di alcune aree funzionali, in misura complessivamente inferiore al 10% di quanto già autorizzato;
- inserimento nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con decreto regionale n. 6690 del 15.06.2006 e in scadenza nel 2021, con aggiornamento dell'allegato tecnico in merito ai quantitativi trattati e al lay-out impiantistico;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza pervenuta si è svolta come segue:

- con nota prot. n. 3195 del 22.01.2016 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e, contestualmente, ha richiesto alla ditta in parola integrazione documentale e agli Enti interessati il parere di competenza;
- con note prot. n. 9249/9257 e n. 9260 del 22.02.2016 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;



- con nota in atti provinciali prot. n. 22998 del 10.05.2016 è pervenuto il parere favorevole reso dal Comune di Verderio completo della destinazione urbanistica dell'area sede di impianto nonché della scheda relativa ai vincoli di cui alla DGR n. 1990 del 20.06.2014;
- con note prot. n. 24176 e 24238 del 17.05.2016 la ditta ha trasmesso una integrazione volontaria della documentazione agli atti, pertinente lo scarico in pubblica fognatura;
- esaminata la documentazione complessivamente pervenuta, comprensiva delle integrazioni, con nota prot. n. 30901 del 28.06.2016 questa Provincia ha formulato richiesta di integrazione e chiarimenti;
- con nota prot. n. 33731 del 13.07.2016 l'Ufficio d'Ambito di Lecco, valutati positivamente i chiarimenti forniti, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto indicato nel proprio parere, come da Allegato tecnico C – Scarichi idrici al presente atto;
- con note prot. n. 36045 del 26.07.2016 e n. 61112 del 23.12.2016 la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta a riscontro della nota di questa Provincia del 28.06.2016, che è stata valutata positivamente;

**VERIFICATO che:**

- gli interventi in variante richiesti non comportano ampliamenti dell'impianto su aree non autorizzate;
- viene confermata la potenzialità complessiva dell'impianto, pari a 97.000 t/anno;
- non vengono introdotte nuove tipologie di rifiuti stoccate o trattate né apportate modifiche al processo impiantistico già autorizzato;

**RILEVATO** che la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti già autorizzate non si pone in contrasto con i criteri localizzativi di cui all'art. 13, comma 5, del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20.06.2014, atteso che l'area sede dell'impianto non risulta gravata da criteri penalizzanti / escludenti;

**ACCERTATO**, inoltre, che le modifiche non sostanziali richieste, non comportando ampliamenti del perimetro dell'impianto su aree non autorizzate, non rientrano nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" ai sensi della citata DGR n. 1990 del 20.06.2014;

**CONSIDERTO** che impianto è in possesso di certificazione ISO 14001, da ultimo rinnovata in data 03.06.2014,

**PRESO ATTO** che con atto del 6.07.2016 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'azienda l'ing. Massimiliano Valsecchi in luogo del sig. Mauro Colombo;

**PRESO ATTO**, altresì, che con nota prot. n. 217 del 13.02.2017 (in atti provinciali prot. n. 10234 del 16.02.2017) è stato nominato direttore tecnico responsabile dell'impianto l'ing. Claudio Citroni in luogo del sig. Paolo Monti, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione di accettazione dell'incarico;

**RILEVATO** che, per quanto concerne la disponibilità dell'area interessata dell'impianto la ditta ha fornito copia del contratto di locazione finanziaria leasing n. 00565131/001 stipulato con la Banca Italease S.p.A., in qualità di "Concedente", in data 31.03.2005;

**PRESO ATTO** che il paragrafo 2. *Durata* delle condizioni particolari del contratto prevede che la ditta, in qualità di "Utilizzatore", possa occupare l'immobile a titolo di locazione finanziaria per la durata di 180 mesi calcolati a decorrere dal giorno della messa a disposizione (30.12.2006), quindi fino al 30.12.2021, e che al termine di tale periodo l'Utilizzatore dovrà restituirlo alla Concedente ovvero potrà esercitare la facoltà di scelta prevista dalla clausola n. 16 delle condizioni generali (nello specifico: proroga del rapporto di locazione finanziaria per un ulteriore anno oppure acquisto dell'immobile);

**RITENUTO**, pertanto, che la società SERUSO S.p.A. debba trasmettere, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di locazione, documentazione attestante l'avvenuto rinnovo dello stesso o l'acquisto dell'immobile sino alla completa copertura del periodo di 11 anni, in virtù dei quali la società risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto;



**RICHIAMATA** la DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

**RITENUTO**, pertanto, di determinare in € 262.596,66 l'ammontare della fidejussione che la società SERUSO S.p.A. deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 9.901 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 174.871,47 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- deposito preliminare (D15) di 30 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dall'attività di recupero, pari a € 5.298,68;
- recupero (R3, R12) di 97.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 82.426,51.

Tale ammontare, a fronte dell'avvenuto conseguimento della certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art.3, comma 2-bis, della L. 1/2011, viene rideterminato in € **157.558,00**.

La ditta dovrà documentare il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; qualora dovesse venir meno la certificazione, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia e prestare la garanzia senza riduzione;

**PRESO ATTO** che, in relazione alla disciplina vigente in materia di AIA, sulla base delle informazioni agli atti, le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto non ricadono nelle categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che l'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce, tra l'altro che "... (omissis)... *L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*";

**PRESO ATTO** che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B - Emissioni in atmosfera, C – Scarichi idrici, nonché in conformità alla Tavola n. 1 del dicembre 2015 agg. 17.11.2016 - *Planimetria generale con aree di stoccaggio* e alla Tavola n. 1 del febbraio 2015 – *Reti tecnologiche aggiornate*, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTA** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate, così come verificato dal responsabile del procedimento, in calce individuato, in base ai risultati dell'esame della pratica condotta da parte del responsabile dell'istruttoria;

**RITENUTO** di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D. lgs. 152/2006;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 3 del 08 febbraio 2016 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

## **DETERMINA**

di rinnovare alla società SERUSO S.p.A., con sede legale a Verderio (LC), via Piave n. 89, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R12, R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, con contestuale autorizzazione alla realizzazione delle varianti di cui alle premesse, presso l'impianto polifunzionale per la selezione, lo stoccaggio e la nobilettazione delle raccolte multi e monomateriali dei rifiuti urbani sito in



Comune Verderio (LC), via Piave n. 89, già autorizzato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco n. 237 del 09.06.2006 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B - Emissioni in atmosfera, C – Scarichi idrici, nonché in conformità alla Tavola n. 1 del dicembre 2015 agg. 17.11.2016 - *Planimetria generale con aree di stoccaggio* e alla Tavola n. 1 del febbraio 2015 – *Reti tecnologiche aggiornate*, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

## DISPONE

1. di dare atto che la realizzazione e la messa in opera delle varianti autorizzate devono essere completate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dandone conferma con nota scritta alla Provincia di Lecco;
2. di stabilire in € 262.596,66 l'ammontare della fidejussione che la società SERUSO S.p.A. deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:
  - messa in riserva (R13) di 9.901 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 174.871,47 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
  - deposito preliminare (D15) di 30 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dall'attività di recupero, pari a € 5.298,68;
  - recupero (R3, R12) di 97.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 82.426,51.Tale ammontare, a fronte dell'avvenuto conseguimento della certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art. 3, comma 2-bis, della L. 1/2011, viene rideterminato in € **157.558,00**.

La ditta dovrà documentare il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; qualora dovesse venir meno la certificazione, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia e prestare la garanzia senza riduzione.

La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata entro 90 giorni dalla data di notifica dello stesso in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno (anni 10 +1) e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;
3. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso;
5. di stabilire che la società SERUSO S.p.A. deve trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di locazione finanziaria stipulato con la Banca Italease S.p.A. in data 31.03.2005, documentazione attestante l'avvenuto rinnovo dello stesso o l'acquisto dell'immobile sino alla completa copertura del periodo di 11 anni, in virtù dei quali la società risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza del provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
6. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
  - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;




- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
- 9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
- 10. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
- 11. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica / integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto e l'ARPA territorialmente competente;
- 12. che qualora il gestore intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato tecnico B - Emissioni in atmosfera deve presentare alla Provincia di Lecco apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse) oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione almeno 60 giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa alla Provincia e qualora tale termine si trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- 13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
- 14. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla sua scadenza, fermo restando che, in ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- 15. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- 16. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla ditta SERUSO S.p.A., al Comune di Verderio, all'ARPA di Lecco e all'Ufficio d'Ambito di Lecco;
- 17. che, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Lecco di gestione cartacea ed informatica e saranno



utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco nella persona del Presidente; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il dott. Luciano Tovazzi – Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Il Dirigente**  
Dott. Luciano Tovazzi



Responsabile del procedimento: ing Adolfo Faletta  
Responsabili dell'istruttoria: dott ssa Sara Berizzi, p.ch. Ivan Prussiani



## ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **SERUSO S.p.A.**  
Codice fiscale: **02329240135**  
Sede legale: **Verderio (LC), via Piave n. 89**  
Ubicazione impianto: **Verderio (LC), via Piave n. 89**  
Legale rappresentante: **Massimiliano Valsecchi**  
Responsabile tecnico: **Claudio Citroni**

### 1 **Descrizione dell'impianto e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate**

(La descrizione è aggiornata con le varianti non sostanziali richieste e autorizzate con il presente atto).

- 1.1 La superficie totale dell'impianto è pari a 19.560 mq, di cui: 13.274 mq destinati all'attività, 5.377 mq destinati a parcheggio e movimentazione mezzi e circa 910 mq a verde. L'area è censita nel Catasto Terreni del Comune di Verderio (già Comune di Verderio Inferiore) come segue:
- foglio 3, mappali n. 908 sub 701, n. 909 sub 701, n.1821 sub 701,
  - foglio 9, mappali n. 1943 e n. 1821,
- così azionati secondo il vigente Piano di Governo del Territorio: insediamenti produttivi BD – di completamento e ristrutturazione (art. 48 NTA PGT).  
L'impianto è stato, altresì, individuato come "impianto tecnologico di rilevanza provinciale".  
Il sito è nella disponibilità della ditta mediante contratto di locazione finanziaria.
- 1.2 L'area non risulta sottoposta a vincoli ricadenti nei criteri escludenti/penalizzanti di cui alla DGR n. 1990 del 20.06.2014, come confermato dalla scheda dei vincoli trasmessa dal Comune di Verderio (già Comune di Verderio Inferiore) in data 10.05.2016.
- 1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) e recupero mediante selezione / cernita / adeguamento volumetrico (R3, R12) di rifiuti non pericolosi costituiti dalla frazione secca riciclabile derivante da raccolta differenziata multimateriale pesante e leggera dei rifiuti urbani;
  - messa in riserva (R13) e recupero mediante selezione / cernita / adeguamento volumetrico (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, selezione di rifiuti urbani;
  - messa in riserva (R13) e recupero mediante selezione / cernita / adeguamento volumetrico (R3, R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da altre forme di raccolta su superfici private, da attività produttive e di servizio;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi ottenuti dall'attività di recupero mediante selezione / cernita;
  - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di recupero mediante selezione / cernita.
- 1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) è pari 9.931 mc, così ripartiti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 5.881 mc, pari a 1.961 t;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in uscita: 4.020 mc, pari a 2.624 t;
  - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività: 30 mc, pari a 5 tonnellate.
- 1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R12, R3) viene confermato pari a 97.000 t/anno, così ripartite:
- R12: 90.000 t/anno (280 t/giorno),
  - R3: 7.000 t/anno (20 t/giorno)
- L'attività di produzione di combustibile solido secondario (CSS), autorizzata con provvedimento n. 237 del 9.06.2006, mai avviata dalla ditta e già sospesa con provvedimento dirigenziale n. 272/2008 come confermato con successivo provvedimento n. 483/2014, viene definitivamente stralciata in quanto non di interesse.



1.6 L'impianto, a seguito delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area	Superficie (mq)	Tipologia rifiuto	CER	Stoccaggio		Modalità di stoccaggio
				mc	t	
1	2.067	Multimateriale e imballaggi in plastica in ingresso	02.01.04; 15.01.02; 15.01.06; 19.12.04; 20.03.01	5.218	1.298	Coperto (capannone) / scoperto
4	374	Carta in ingresso	15.01.01; 15.01.05; 15.01.06; 19.12.01; 20.01.01	663	663	Coperto (capannone)
5	96	Carta in uscita	19.12.01	300	300	Coperto (tettoia)
6	1.145	Imballaggi plastici in uscita	15.01.06, 19.12.04	2.986	1.803	Scoperto
7a	89	Imballaggi in banda stagnata in uscita	19.12.02	61	30	Coperto (capannone)
7b	60	Imballaggi in alluminio in uscita	19.12.03	94	93	Coperto (capannone) / scoperto
8	266	Scarti di selezione	19.12.01; 19.12.04; 19.12.12	462	330	Coperto (capannone)
10	15	Rifiuti non previsti/ ingombranti, tappeti rotti etc.	15.01.06; 19.12.12	30	10	Coperto (capannone)
11	333	Preparazione campioni, analisi e controllo qualità rifiuti	n.a.	n.a.	n.a.	Coperto (capannone)
12	35	Filo di ferro e rottami metallici	15.01.04 (filo di ferro, imballaggi metallici) 19.12.02 (rottami metallici)	27	27	Coperto (capannone) / scoperto
13	199	Sottovaglio	19.12.12; 19.12.04	90	36	Coperto (capannone)
14	12	Latte, oli, materiale adsorbente esausto, batterie, filtri etc. (rifiuti in deposito temporaneo)	15.02.03	=	=	Coperto (struttura dedicata)
			16.06.01	1	2	
15	617	Selezione a terra degli imballaggi in plastica e carta	n.a.	n.a.	n.a.	Coperto (capannone)
16	25	Tetrapak in uscita (MPS / "non rifiuto")	n.a.	70	70	Coperto (capannone)

Nota:

- Area 12: in tale area è previsto, all'occorrenza, lo stoccaggio di rifiuti metallici in ingresso (codice EER 150104) utilizzati per campionature, prove e test.
- Area 6: in tale area è previsto, in condizioni di emergenza, da attivare a seguito di comunicazione preventiva, lo stoccaggio del multimateriale in ingresso pressato.

L'attività di gestione rifiuti si svolge prevalentemente all'interno del capannone esistente, costituito da due corpi di fabbrica (capannone "1", della superficie di 6 024 mq, e "capannone 2", della superficie di 3.390 mq). Le aree esterne vengono utilizzate in parte per lo stoccaggio dei materiali/rifiuti in uscita dalle linee di trattamento e, in parte, come percorso anulare per i mezzi di trasporto. Per maggior dettaglio si rimanda alla Tavola n. 1 del dicembre 2015 agg. 17.11.2016 - *Planimetria generale con aree di stoccaggio* allegata al presente provvedimento.



1.7 L'impianto effettua la selezione della frazione secca riciclabile derivante dalle raccolte differenziate mono e multimateriale (pesante e leggero) dei rifiuti urbani al fine di valorizzare le frazioni di rifiuti recuperabili (carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in ferro e in alluminio, imballaggi in tetrapak), destinate ad impianti che completano il recupero di materia e separando le frazioni non recuperabili avviate a recupero energetico o a smaltimento presso impianti di terzi.

L'impianto, quasi completamente automatizzato, è strutturato su due linee di selezione parallele, una destinata alla frazione multimateriale pesante, l'altra al multimateriale leggero e agli imballaggi in plastica, che sfruttano alcuni dispositivi in comune.

Il layout generale, aggiornato con le modifiche autorizzate nei dieci anni di gestione finalizzate ad ottimizzare il rendimento del processo e la qualità dei materiali selezionati, comprende i seguenti elementi:

- n. 2 tramogge di carico;
- n. 2 rompisacchi (Mathiessen);
- n. 2 vagli rotanti (Vauchè Bioma);
- n. 2 vagli balistici (Parini);
- n. 8 lettori ottici (n. 2 Titech, n. 6 Pellenc);
- n. 1 separatore venturi (Airsev);
- n. 3 separatori magnetici per metalli ferrosi (Calamit);
- n. 2 separatori a correnti indotte per metalli non ferrosi (Gauss Magneti);
- n. 2 presse oleodinamiche imballatrici (Te.Ma, Zagib);
- c.a. n. 80 nastri di selezione di varie lunghezze e larghezze asserviti alle varie funzioni dell'impianto;
- cabine di selezione e controllo qualità;
- box stoccaggio dei materiali selezionati.

Il processo di selezione si svolge attraverso successive fasi di trattamento, sinteticamente così identificate:

- ricezione e scarico dei rifiuti;
- alimentazione con pala gommata;
- pretrattamento (vagliatura) delle raccolte monomateriale (imballaggi in plastica) e multimateriale pesante e leggero;
- selezione automatica dei contenitori in plastica;
- selezione automatica dei metalli ferrosi e non ferrosi;
- cernita dei flussi di sopravaglio;
- controllo qualità;
- linee imballaggio dei materiali selezionati;
- stoccaggio dei materiali selezionati (rifiuti recuperabili e non rifiuti) e dei rifiuti non recuperabili;
- carico dei mezzi in uscita.

I materiali (rifiuti e "non rifiuti" / ex MPS) ottenuti dalle operazioni di recupero sono frazioni merceologiche omogenee (carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in ferro, imballaggi in alluminio, imballaggi in tetrapak) conformi alla normativa tecnica di settore, quando applicabile, ovvero alle specifiche tecniche dei Consorzi di filiera del CONAI.

Nello specifico, dall'attività di selezione / cernita / adeguamento volumetrico ad oggi si ottengono:

- carta e cartone: carta grafica, imballaggi in carta e cartone da raccolta congiunta / selettiva - codice EER 191201, avviate a recupero di materia (cartiera);
- plastica: contenitori in plastica per liquidi (CTA/M, CTC/M, CTE/M, CTL/M), imballaggi in plastica (FIL/M, FIL/S, VPET/C, IPP/C, MPR/C), imballaggi in plastica residui (PLASMIX) - codice EER 191204, destinati a recupero di materia e, in subordine, a recupero di energia (PLASMIX);
- metalli ferrosi: imballaggi in banda stagnata e ferrosi in genere, filo di ferro da imballaggio - codici EER 191202, 150104, avviate a recupero di materia;
- metalli non ferrosi: imballaggi in alluminio (lattine e altri imballaggi) - codice EER 191203, destinati a recupero di materia;
- poliaccoppiati a base cellulosica (imballaggi per liquidi in tetrapak), conformi alle specifiche della norma UNI-EN 643, avviate a recupero di materia (cartiera);
- scarto: scarti di selezione, sottovaglio, errori di conferimento - codici EER 191201, 191204, 191212, 150106, avviate prioritariamente a recupero energetico.

Nel 2015 gli scarti di selezione hanno rappresentato il 14% circa dei rifiuti in ingresso all'impianto.




Di seguito viene riportata una rappresentazione sintetica dei flussi di materiale e dei macchinari.

SERUSO SPA

Allegato 1: RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI FLUSSI DEL MATERIALE E DEI MACCHINARI  
 Richiesta di rinnovo con variazioni all'autorizzazione n. 237/2006

Rev. giugno 2016



**Nota:**  
 Linea 100: multimateriale pesante; Linea 200: multimateriale leggero, imballaggi in plastica  
 (all'occorrenza la medesima tipologia di rifiuto può essere selezionata su entrambe le linee)



- 1.8 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero autorizzate vengono aggiornati come di seguito riportato.

Tipologie rifiuto		Operazioni		
CER	Descrizione	R13	R3	R12
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x		x
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	x	x	x
15.01.02	Imballaggi di plastica	x		x
15.01.04	Imballaggi metallici (test/prove)	x		x
15.01.05	Imballaggi compositi	x		x
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	x	x	x
19.12.01	Carta e cartone	x	x	x
19.12.04	Plastica e gomma	x		x
20.01.01	Carta e cartone	x	x	x
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente agli imballaggi in più materiali provenienti da raccolta differenziata, con esclusione del residuale non differenziato)	x		x

- 1.9 I codici EER dei rifiuti non pericolosi ottenuti dalle attività di recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono individuati come segue.

Tipologie rifiuto		Operazioni	
CER	Descrizione	R13	D15
15.01.04	Imballaggi metallici	x	
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	x	x
19.12.01	Carta e cartone	x	
19.12.02	Metalli ferrosi	x	
19.12.03	Metalli non ferrosi	x	
19.12.04	Plastica e gomma	x	
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (scarti derivanti dalle operazioni di selezione)	x	x

Sono esclusi dall'elenco sopra riportato i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006.



## **2 Prescrizioni di carattere generale**

- 2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2 Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3 Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.8 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.4 Ad eccezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, per i quali l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche non è applicabile, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.5 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dell'eventuale formulario di identificazione o della scheda SISTRI.
- 2.6 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.7 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.8 I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati / MPS di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 1 del dicembre 2015 agg. 17.11.2016 - *Planimetria generale con aree di stoccaggio*).
- 2.9 Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate, deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato.
- 2.10 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.11 Non possono essere stoccati su piazzali esterni materiali sfusi di alcun genere, né materiali polverosi, putrescibili o maleodoranti.
- 2.12 I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.13 I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- 2.14 I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite
- 2.15 Gli eventuali fusti contenenti rifiuti liquidi (es. sostanze oleose o emulsioni da pulizia disoleatori) devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella dei contenitori più grande.
- 2.16 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.17 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal



- d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 2.18 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.19 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.20 La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico / scarico automezzi deve essere sottoposta a controllo periodico e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.21 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.22 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati / MPS devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i CER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.23 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.24 I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.25 I rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06. Diversamente, sui rifiuti in uscita devono essere autorizzate le operazioni R13 o D15.
- 2.26 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, in quanto applicabili).
- 2.27 L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.28 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
  - b. qualora la società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi,
  - c. compilazione della scheda impianti all'applicativo O R SO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2513 e s.m.i.;
- 2.29 E' vincolante che in via preferenziale i rifiuti vengano avviati a recupero, secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/2006, che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di



- recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi regionali e provinciali della L.R. 26/2003. Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e ogni altra operazione di recupero devono essere privilegiate nel rispetto della gerarchia di cui all'art.179 del D. Lgs. 152/2006.
- 2.30 Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 2.31 Poiché l'impianto e le attività nello stesso svolte rientrano tra quelle indicate dal D.M. 16.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio è subordinato all'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o all'avvenuta presentazione della richiesta di sopralluogo al competente Comando dei Vigili del Fuoco corredata da dichiarazione di inizio attività ex D.P.R. 37/1998.
- 2.32 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e immissione della zonizzazione acustica del Comune di Verderio, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del DPCM del 14 novembre 1997, nonché il valore limite differenziale presso i recettori sensibili ubicati in Comune di Bernareggio. Nel caso di modifiche dell'attività, sia in termini gestionali sia impiantistici, che possano comportare una modifica dell'impatto acustico, dovrà essere preventivamente effettuata ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico.

### **3 Prescrizioni di carattere specifico**

- 3.1 Deve essere ritirata prioritariamente la frazione secca riciclabile da raccolta differenziata multimateriale dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Lecco, in quanto l'impianto in questione rappresenta attualmente l'unico impianto del territorio provinciale per il trattamento di tale rifiuto.
- 3.2 Il conferimento all'impianto dei rifiuti con CER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.3 I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione /cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Si ritiene opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912XX - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.*
- 3.4 Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.5 I materiali (rifiuti e "non rifiuti" / ex MPS) ottenuti dalle operazioni di recupero devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica, ovvero alle specifiche tecniche dei Consorzi di filiera del CONAI, precisamente:
- *selezione frazione secca riciclabile da raccolta multimateriale (multipesante e multileggero):* carta e cartone, imballaggi in plastica, poliaccoppiati a base cellulosica (tetrapak), imballaggi in ferro e in alluminio conformi alle specifiche norme UNI di settore, quando applicabili, o alle specifiche tecniche dei Consorzi di filiera del CONAI;
  - *selezione rifiuti di plastica:* rifiuti classificati con codice EER 19 12.04;
  - *selezione carta e cartone:* rifiuti classificati con codice EER 19.12.01 ovvero materie prime secondarie per l'industria cartaria conformi alle specifiche delle norme UNI – EN 643.
- 3.6 Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 devono essere conformi ai



- requisiti stabiliti dalla norma tecnica standardizzata UNI - EN 643 e destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo di produzione
- 3.7 Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
  - 3.8 L'attività di pressatura degli imballaggi ferrosi deve essere condotta nel rispetto delle modalità indicate nella relativa procedura operativa, adottando tutti gli accorgimenti ritenuti idonei al fine di minimizzare il rischio di incendio ed uniformandosi ad eventuali pareri / prescrizioni formulati dall'ASL e/o dai Vigili del Fuoco territorialmente competenti qualora previsti dalla normativa vigente.
  - 3.9 I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti / griglie / caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
  - 3.10 Il pozzetto a tenuta predisposto come guardia idraulica del serbatoio del punto di distribuzione di carburante deve essere verificato e, se necessario, svuotato almeno prima di ogni operazione di carico del serbatoio.
  - 3.11 La società deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n.2971 del 17.03.2006 che si intendono qui integralmente riportate.
  - 3.12 La ditta deve verificare giornalmente lo stato dei piazzali esterni con conseguente (se necessaria) pulizia e rimozione dei materiali sfusi in modo da evitare il trasporto da parte del vento dei materiali nelle aree confinanti.
  - 3.13 La società deve assicurare il raggiungimento del più alto grado di rendimento del processo di selezione / cernita e, conseguentemente, il contenimento della frazione non ulteriormente destinabile a recupero di materia (scarto).
  - 3.14 La società SERUSO S.p.A. deve provvedere ad effettuare, con cadenza annuale, almeno una campagna di analisi merceologiche sulla frazione secca riciclabile da raccolta differenziata multimateriale dei rifiuti urbani in ingresso e sullo scarto derivante dalla selezione / cernita di tale rifiuto. Il calendario relativo a tali analisi dovrà essere comunicato, con un anticipo di almeno 15 giorni al Servizio Rifiuti dell'Amministrazione provinciale, al quale dovranno successivamente essere trasmessi i risultati.
  - 3.15 La società SERUSO S.p.A. deve comunicare alla Provincia i dati relativi ai flussi di rifiuti gestiti nel corso di ogni mese; la trasmissione deve avvenire entro la fine del mese successivo rispetto a quello di riferimento.
  - 3.16 Al fine di meglio garantire la sicurezza del traffico veicolare lungo il tratto di via Piave che attraversa la zona industriale di Verderio ed evitare un ulteriore peggioramento della viabilità nella zona oggetto dell'intervento, la società SERUSO S.p.A., d'intesa con il Comune, dovrà partecipare, anche economicamente, alla redazione del progetto esecutivo della rotatoria prevista sulla via Piave, in prossimità dell'impianto, dal piano del traffico comunale.

## **4 Piani**

### **4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, il gestore, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Verderio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura,
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento,



- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Nelle valutazioni del piano di ripristino ambientale dovranno essere tenuti in considerazione i dati emersi dall'attività di indagine già eseguita in contraddittorio con ARPA.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

#### 4.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



## ALLEGATO TECNICO B - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento in esercizio ed autorizzato, utilizzato per la selezione di rifiuti da raccolte differenziate mono/multimateriale dei rifiuti urbani. Vengono altresì previste modifiche al lay-out e aumento dei quantitativi di materie prime.

### 1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale	SERUSO S.p.A.
Sede Legale	Verderio, via Piave 89
Sede Insediamento	Verderio, via Piave 89
P. Iva e C.F.	02329240135
Telefono	039513793
Fax	0395969025
Mail	amministrazione@pec.seruso.com
Responsabile legale	Massimiliano Valsecchi

### 2 STATO AUTORIZZATIVO

Lo stabilimento risulta autorizzato con decreto della Regione Lombardia n. 6690 del 15/06/2006 che si intende rinnovato con il presente atto.

### 3 MATERIE PRIME

Rifiuti non pericolosi classificati con codici EER delle famiglie 15, 19, 20 ed il codice 020104; si rimanda all' Allegato tecnico A – Rifiuti per i dettagli. Il quantitativo massimo di rifiuti trattati risulta essere di 97.000 tonnellate annue.

### 4 PRODOTTI

Si veda l'Allegato tecnico A - Rifiuti.

### 5 CICLO DI LAVORO

La ditta effettua operazioni di messa in riserva (R13), selezione/cernita (R3 e/o R12) di rifiuti da raccolta differenziata e costituiti da:

- Frazione secca riciclabile
- Rifiuti di plastica
- Rifiuti di carta/cartone
- Rifiuti speciali non pericolosi da attività di recupero.

Viene inoltre svolta l'operazione di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla propria attività, nonché la produzione di ex MPS per selezione del tetrapak.

Sinteticamente le operazioni svolte risultano essere:

- Ricezione/scarico
- Prima cernita manuale
- Alimentazione linee
- Pre-trattamento (vagliatura) di imballaggi di plastica
- Selezione automatica contenitori in plastica
- Selezione automatica materiali ferrosi
- Selezione automatica materiali non ferrosi
- Cernita flussi di vaglio
- Controllo qualità
- Imballaggio materiale selezionato
- Stoccaggio / carico



## **6 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI**

L'azienda per la propria attività utilizza:

- N.2 linee (denominate 100 e 200) costituite ciascuna da
  - Rompisacchi
  - Vaglio rotante
  - Vaglio balistico
  - Lettore ottico per contenitori di liquidi
- Per i sottovagli delle linee:
  - Separatore magnetico per metalli ferrosi
  - Separatore a correnti indotte per metalli non ferrosi
- Linea di selezione automatica costituita da:
  - Separatore venturi
  - Separatori magnetici per metalli ferrosi
  - Separatore a correnti indotte per metalli non ferrosi
  - Lettori ottici per contenitori di liquidi
  - Cabine di selezione manuale e controllo qualità
  - Presse imballatrici.

A servizio vi sono pale gommate, tramogge di c/s, nastri di selezione, box stoccaggio prodotti. L'impianto è dinamico e permette di variare l'indirizzamento dei vari materiali / intermedi, da un'apparecchiatura all'altra, data la variabilità qualitativa del flusso di rifiuti in ingresso.

Lo stabilimento opera all'interno di un capannone di circa 10.000 mq, mentre le aree esterne ove vi sono rifiuti pari a 1.740 mq; non vengono stoccati su piazzale esterno materiali sfusi/ polverosi/ maleodoranti/ putrescibili.

Viene prodotta un'emissione (E1) derivante da:

- cappa su vaglio balistico linea 100;
- cappa su vaglio balistico linea 200;
- n.1 cappa su ciascuna delle due presse;
- n.3 cappe su tramoggia di alimentazione della rompisacchi linea 100 (multimateriale pesante).

L'emissione ha le seguenti caratteristiche:

- portata: 31.000 mc/h;
- durata: 15 h/gg;
- altezza camino: dichiarata conforme alla normativa vigente.

Vi sono due ventilatori con attivazione automatica, che operano in parallelo ed un ventilatore d'emergenza/manutenzione con attivazione manuale; non vi sono sistemi di regolazione della portata aspirata, mentre vi sono serrande per la taratura/esclusione del punto aspirante con regolazione manuale.

Il sistema di abbattimento è costituito da un filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche:

- tessuto: poliestere antistatico
- n. maniche: 308
- superficie filtrante: 290 mq
- grammatura: 500 gr/mq
- altezza: 2,5 m
- n.2 camere di calma
- pulizia controcorrente con aria compressa con attivazione automatica e ciclica
- velocità di attraversamento teorica (Q/S) (31.000 mc/h/290 mq): 0,029 m/s
- sistemi di controllo: non specificati

## **7 TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE – VALORE LIMITE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

La ditta dovrà rispettare, per tipologia di attività, le seguenti limitazioni, anche provvedendo, qualora se ne evidenzia la necessità, all'installazione di un sistema di abbattimento conforme alle schede eventualmente previste.



Emissione E1					
Portata	Quota punti emissione	Inquinante	Limiti	Sistemi di abbattimento	Periodicità controllo
31.000 Nmc/h	Vedi prescrizione 1	Polveri	10 mg/Nmc	DMF01	Annuale

#### **PRESCRIZIONI**

1) Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti

#### **8 PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

1. Il sistema di abbattimento posto a presidio dell'emissione E1 dovrà essere conforme alla dgr 3552 del 30/05/2012 o, essendo impianto esistente, almeno alla dgr 13943 del 01/08/2003, in particolare in merito al sistema di controllo.
2. Ogni singola aspirazione posta a bordo macchina dovrà essere dotata di serranda manuale, la quale dovrà intercettare il flusso gassoso all'emissione, nel caso di non funzionamento dell'apparecchiatura collegata.
3. In caso di conclamate problematiche di molestie olfattive che interessano il territorio, si applica la D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018.

#### **9 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

*NB: Prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli "Tipologia dell'inquinante – valori limite" e "prescrizioni specifiche"*

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

#### **CRITERI DI MANUTENZIONE**

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
  - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
  - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
  - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto



(libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale.

- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

#### **MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME**

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
  - Se non precedentemente stabilito, il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è pari a 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
  - Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
    - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
    - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- Per i punti di emissione precedentemente autorizzati e non oggetto di modifiche, le comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime non sono dovute; è comunque richiesta per queste emissioni, l'effettuazione di un'analisi, contestualmente alle nuove emissioni autorizzate con il presente, nel caso fossero stati imposti limiti più restrittivi, oppure siano stati previsti altri parametri da monitorare. I referti analitici dovranno essere recapitati alla Provincia di Lecco e all'ARPA - Dipartimento di Lecco entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
  - Sono dovute le comunicazioni di messa a regime, messa in esercizio e analisi nei termini succitati per le modifiche di carattere sostanziale elencate nell'allegato tecnico, escluse l'aumento dei quantitativi di materie prime.

#### **MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Tale ciclo di campionamento deve essere:
  - effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
  - accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando l'eventuale sistema di abbattimento installato a presidio dell'emissione per il rispetto dei limiti nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
  - condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
  - presentato entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- **Salvo non diversamente specificato nell'allegato tecnico, le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di**



messa a regime degli impianti: la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione in ditta.

- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio e all'Autorità competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione o la modifica di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici e alle caratteristiche di cui alla d.g.r. 3552/12.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione digitale in continuo della concentrazione degli inquinanti, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
- Per le verifiche periodiche, viene lasciata alla ditta la facoltà di unificarne la cadenza temporale, previa comunicazione agli enti competenti.
- I referti analitici devono essere presentati solo per gli inquinanti per i quali è stato imposto specifico valore limite.
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad ARPA territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### CONTROLLO DEGLI INQUINANTI. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE E METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 All. VI o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali diverse metodiche dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA competente.
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$  o in  $\text{Nm}^3/\text{h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$  o in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ;
  - Temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;
  - nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- Salvo quanto diversamente indicato, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo; se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:  $E = [(21 - \text{O}_2) / (21 - \text{O}_2\text{M})] * \text{EM}$  dove:
  - EM = concentrazione misurata
  - E = concentrazione
  - $\text{O}_2\text{M}$  = tenore di ossigeno misurato
  - $\text{O}_2$  = tenore di ossigeno di riferimento
- I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:  $E = (\text{EM} * \text{PM}) / \text{P}$  dove:
  - PM = portata misurata
  - EM = concentrazione misurata
  - P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
  - E = concentrazione riferita alla P
- Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.



### MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

### ALTEZZE CAMINI

Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti

### SCHEDE E PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato, riferiti alla d.g.r. 3552 del 30/05/2012 sono tra i seguenti:

- CO.01- IMPIANTO A CONDENSAZIONE	- PC.T.01 - COMBUSTIONE TERMICA
- BF.01 - IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE	- PC.T.02 - COMBUSTIONE TERMICA
- AC.RI.01- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	- PC.C.01 - COMBUSTIONE CATALITICA
- AC.RE.01 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	- D.MM.01 - DEPOLVERATORE A SECCO
CON RIGENERAZIONE ESTERNA	- D.MM.02 - DEPOLVERATORE A SECCO
- AC.RE.02 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	- D.MF.01 - DEPOLVERATORE A SECCO A
A STRATO SOTTILE	MEZZO FILTRANTE
- RTC.01 - ROTOCONCENTRATORI	- D.MF.02 - DEPOLVERATORE A SECCO A
- DC.CF.01 - IMPIANTO A COALESCENZA CON	MEZZO FILTRANTE
CANDELE IN FIBRA DI VETRO	- D.MF.03 - DEPOLVERATORE A SECCO A
- DC.PE.01 - - - - - PRECIPITATORE	MEZZO FILTRANTE
ELETTROSTATICO A SECCO	- AU.SV.01 - ABBATTITORE AD UMIDO
- DC.PE.02 - - - - - PRECIPITATORE	- AU.ST.02 - ABBATTITORE AD UMIDO
ELETTROSTATICO A SECCO	SCRUBBER A TORRE
- DC.PE.03 - - - - - PRECIPITATORE	- AU.ST.03 - ABBATTITORE AD UMIDO
ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI	SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI
VERTICALI	FLOTTANTI)

Qualora si renda necessaria l'installazione di impianti di abbattimento, per il rispetto dei limiti di cui al relativo paragrafo, questi dovranno essere:

- Progettati, dimensionati ed installati a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente.
- Individuati nell'ambito delle seguenti schede sopra riportate. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nella D.g.r. 3552 del 30/05/2012. Tale delibera riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
- Avere lo scarico derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido" consentito nei termini di legge.
- Avere idonei punti di prelievo previsti a valle dei presidi depurativi installati, collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.



## ALLEGATO TECNICO C – SCARICHI IDRICI

Nello stabilimento della ditta SERUSO S.P.A., ubicato nel Comune di Verderio in Via Piave n. 89, viene esercitata l'attività di RECUPERO E TRATTAMENTO PER RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE. Presso lo stabilimento sono svolte le attività di cernita, riduzione volumetrica ed avviamento a recupero della frazione secca dei rifiuti urbani mono – multi materiali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto sono utilizzate per uso domestico e industriale per un volume medio di circa 980 mc/anno.

Lo scarico di acque reflue industriali è generato dall'attività di lavaggio delle aree esterne per un volume medio di 190 mc/anno (2 contatori dedicati in approvvigionamento n° 400993956 e n° 400993955).

Lo scarico di acque reflue domestiche equivalgono a un volume medio di 790 mc/anno (MC TOT – MC IND = MC DOM).

Lo scarico delle acque avviene in modo discontinuo in funzione dei cicli di lavaggio, attivo per 250 giorni/anno, per n.8 ore/giorno con una portata mediamente pari a 0,1 mc/h.

Nel Rapporto di Prova delle acque reflue industriali del 09.12 2015 analizzato dal Gestore del Servizio Idrico risulta che i SOLIDI SOSPEI TOTALI, FERRO, TENSIOATTIVI TOTALI, COD E BOD superano il valore limite della Tabella 3 – Allegato 5 – parte terza – D.Lgs n.152/06. L'azienda ha motivato tale superamento causato dalla messa a punto del nuovo impianto installato.

L'azienda chiede la deroga dei limiti allo scarico per i seguenti parametri:

- TENSIOATTIVI TOT 40 mg/litro
- COD 1000 mg/litro.

Le acque reflue industriali sono avviate a trattamento (dissabbiatore, sedimentatore e disoleazione) congiuntamente alle acque meteoriche contaminate prima dello scarico in rete fognaria.

Il titolare dello scarico, in fase di richiesta di rinnovo, non dichiara la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose. Nelle acque reflue possono essere presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 – Allegato 5 – parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse".

Le acque reflue industriali possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto individuato in planimetria [Disegno "Opere eseguite – reti tecnologiche aggiornate" tav. n. 1 del luglio 2015].

Le acque reflue industriali sono immesse, separatamente dalle acque reflue domestiche, nella fognatura nera di Via Piave.

Le acque meteoriche contaminate sono immesse nella fognatura nera di Via Piave.

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque meteoriche è pari a 7.134 mq.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività di RECUPERO E TRATTAMENTO PER RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE.

Sono dunque verificate le condizioni di cui al Reg. Regionale n.4 del 24.03 2006.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici adibite a deposito rifiuti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, sono sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento continuo, progettato sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici, fermo restando i valori limite di accettabilità adottati dall' Ufficio d'Ambito.

Lo scarico di acque reflue generato dalle acque meteoriche contaminate è pari a 5.838 mc/anno (i calcoli sono stati effettuati considerando gli eventi meteorici dell'anno 2015).

Le acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei tetti (pluviali), ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo



mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati, e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale; in rete di fognatura bianca solo ed esclusivamente in caso di impossibilità tecnica.

Le acque meteoriche non contaminate vengono disperse in loco tramite pozzi perdenti.

Il posizionamento del pozzetto di campionamento in progetto delle acque reflue industriali risultano adeguati alle finalità dello stesso.

Le coordinate del punto di immissione in pubblica fognatura (individuate in base alla documentazione tecnica presentata) sono, nel sistema di riferimento UTM32-WGS84:

$X = 532868.65 - Y = 5056876.69$

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito nel Comune di Verderio.

La portata dello scarico di acque reflue industriali è compatibile con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Le caratteristiche qualitative dello scarico industriale sono compatibili con le caratteristiche del processo depurativo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso.

### **Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura**

#### **Limiti allo scarico:**

Relativamente allo scarico di acque reflue industriali, l'esercizio dell'attività deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualsiasi condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto dei limiti allo scarico in rete fognaria nei seguenti termini:

- Tensioattivi Totali 40 mg/litro
- COD 1.000 mg/litro

Per tutti gli altri parametri delle acque reflue industriali contaminate, per qualsiasi condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, e le acque meteoriche contaminate, sottoposte ai trattamenti depurativi devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico: **limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.**

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro eventuali adeguamenti degli impianti di pretrattamento, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

Le acque meteoriche contaminate, sottoposte ai trattamenti depurativi, devono assicurare il rispetto dei valori limiti allo scarico previsti dalla **Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.**

#### **Limite di portata:**

Lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valore di portata:

- $Q_{\max \text{ oraria}} \text{ scarico} = 21,6 \text{ mc/ora.}$

Scostamenti in eccesso per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici rispetto a tali valori, rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Scostamenti in eccesso superiori al 20% comportano una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate per la quale deve essere richiesta ed ottenuta preventiva e nuova autorizzazione

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione,



al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti la portata ammissibile in fognatura.

1. Il titolare dello scarico deve assicurare **autocontrolli su:**
  - **acque reflue di natura industriale**, in corrispondenza del pozzetto di campionamento, per almeno i seguenti parametri, **semestralmente**: pH, conducibilità, Fe, Ni, Cu, Zn, Cr tot., Cr VI, Cd, Pb, B, Cianuri totali, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., TKN, P tot, Tensioattivi tot., Solfati, Solfiti, Cloruri, Fluoruri, Idrocarburi tot.  
Le determinazioni analitiche, ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque reflue industriali, devono essere riferite di norma a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore<sup>1</sup>.
  - **acque meteoriche contaminate di prima pioggia**, **annualmente**, per almeno i seguenti parametri: Al - Fe Pb - Zn - Idrocarburi tot.  
Le determinazioni analitiche – ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.
2. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell' Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
3. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
  - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
  - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
  - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto di trattamento, a cui si applica il Divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".
5. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.
6. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere **annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi"** predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato.
7. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali, l'esercizio dell'attività deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualsiasi condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto dei limiti allo scarico in rete fognaria (Tab. 3 – Allegato 5 – parte terza – D.Lgs. n.152/06).

<sup>1</sup> L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)



### **Prescrizioni relative all'adeguamento delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi**

8. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
9. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
10. Visti gli impedimenti di natura tecnica rilevati durante il sopralluogo, l'investimento economico e i metri cubi interessati allo smaltimento si è ritenuto opportuno non installare un sistema di misura e registrazione in continuo della portata in prossimità dello scarico finale dell'impianto di trattamento. Quindi, la misura dei volumi scaricati dovrà essere effettuato mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

### **Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico**

11. In caso di grave guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale<sup>2</sup>, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia, all'ARPA, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.
12. Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia, all'ARPA, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.
13. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione alla Provincia, all'ARPA, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Prescrizioni generali**

14. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
15. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
16. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

<sup>2</sup> Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da NON compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE



17. Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

*[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the content has been redacted or is otherwise void.]*